



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Aspetti tecnici e normativi relativi alle Comunità Energetiche

ANCI – 16 giugno 2021

Andrea Galliani

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Questa presentazione non è un documento ufficiale dell'Autorità.

Comunità di energia rinnovabile

- Ai sensi della direttiva 2018/2001, la “**Comunità di energia rinnovabile**” è un soggetto giuridico:
 - ✓ che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
 - ✓ i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
 - ✓ il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il **diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali....**



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Comunità energetica dei cittadini

- Ai sensi della direttiva 2019/944, la «**Comunità energetica dei cittadini**» è un soggetto giuridico che:
 - ✓ è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
 - ✓ ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
 - ✓ può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
- Gli Stati membri assicurano che i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini **non perdano i loro diritti e obblighi** di clienti civili o clienti attivi. Inoltre la comunità ha il diritto di organizzare al proprio interno la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità.



Primo recepimento delle comunità di energia rinnovabile in Italia

Il DL 162/19, oltre a quanto indicato dalla direttiva 2018/2001, ha previsto per la fase transitoria iniziale che:

- gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile siano titolari di punti di connessione su reti elettriche pubbliche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (senza reti private);
- ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa nella comunità rilevino esclusivamente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè dal 1 marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001;
- continuino a trovare applicazione le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema anche sull'energia condivisa.



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Benefici sistemici indotti dalle comunità di energia

- In generale, le comunità di energia hanno finalità complessive diverse dall'autoconsumo in sito, quali, in particolare, quella di facilitare l'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili tramite aggregazione di piccoli investitori, valorizzando le risorse locali, oppure quella di facilitare l'acquisto collettivo di energia elettrica, semplificando l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, senza trascurare le finalità sociali, ivi incluso il contrasto alla “povertà energetica”.
- Tuttavia, il DL 162/19, almeno nella fase transitoria, equipara l'energia condivisa nelle comunità ad energia autoconsumata: per questo motivo sono confinate sotto le cabine secondarie.
- Il DL 162/19 prevede che, per l'energia condivisa per autoconsumo, Arera definisca la relativa valorizzazione, mentre il MiSE (oggi MiTE) definisca l'incentivo.

Il modello regolatorio virtuale (1/2)


- Il **modello regolatorio “virtuale”** sviluppato dall’Autorità in attuazione del DL 162/19 (vds deliberazione 318/2020/R/eel) consiste nel:
 - ✓ continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni collettive, **garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati**;
 - ✓ prevedere la richiesta a un soggetto terzo, quale il GSE, di accesso alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile”;
 - ✓ prevedere la restituzione, da parte del GSE, di importi o di componenti tariffarie in relazione all’energia oggetto di autoconsumo, opportunamente individuate in modo da valorizzare correttamente l’autoconsumo in funzione dei benefici che dà;
 - ✓ prevedere l’erogazione, da parte del GSE, dell’incentivo, come appositamente definito dal Ministro dello Sviluppo Economico.
- Il soggetto che presenta la richiesta al GSE nel caso delle comunità energetiche è la comunità stessa che detiene gli impianti di produzione (il titolare degli impianti può essere un soggetto terzo).

Il modello regolatorio virtuale (2/2)

- Caratteristiche del modello regolatorio “virtuale”:
 - ✓ consente a ogni soggetto partecipante di **modificare le proprie scelte**, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia, ed indipendentemente, delle proprie scelte di approvvigionamento dell’energia, senza dover al tempo stesso richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici;
 - ✓ **garantisce trasparenza e flessibilità** per tutti coloro che intendono prendervi parte, garantendo la salvaguardia dei relativi diritti;
 - ✓ **valorizza l’autoconsumo in funzione della miglior stima** possibile dei benefici indotti dall’autoconsumo medesimo sul sistema elettrico;
 - ✓ evita **soluzioni che dipendono da** fonti, tecnologie, presenza di collegamenti elettrici diretti o da particolari assetti societari, in quanto l’autoconsumo prescinde da tutto ciò.



Applicazione pratica



Energia autoconsumata: minimo, per ogni ora, tra la somma dei prelievi misurati (punti B, C, D, E ed F) e la somma delle immissioni misurate (A e B)

Valorizzazione dell'autoconsumo

- Il GSE, per valorizzare l'autoconsumo esteso, riconosce alla comunità energetica il prodotto tra:
- a) la **parte variabile delle tariffe di trasporto** ($0,856 \text{ c€/kWh} = 8,56 \text{ €/MWh}$ nel 2021) e
 - b) la **quantità di energia elettrica oggetto di autoconsumo** (che è il minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte della medesima comunità).



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

In sintesi

- Ogni cliente e ogni produttore **acquista e vende i propri prelievi e immissioni** (eventualmente per il tramite della comunità energetica se essa vuole assumere il ruolo di venditore al dettaglio). Da qui derivano costi e ricavi di compravendita
- Il GSE **riconosce alla comunità energetica la valorizzazione dell'autoconsumo** ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020/R/eel, pari a 8,56 €/MWh (nel 2021) per l'energia autoconsumata
- Il GSE **riconosce alla comunità energetica l'incentivo** previsto dal DM 16 settembre 2020, pari a 110 €/MWh per l'energia autoconsumata, per 20 anni.



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Conclusioni: riflessioni ai fini del recepimento delle direttive europee

- Ai fini del prossimo recepimento delle direttive europee potrebbe essere utile:
 - ✓ effettuare una **riflessione in merito al ruolo delle comunità energetiche**. Esse potrebbero essere costituite anche per finalità diverse dall'autoconsumo esteso. In generale l'energia condivisa potrebbe non essere anche autoconsumata;
 - ✓ **evitare la realizzazione di nuove reti private** nell'ambito delle comunità di energia in quanto non necessarie e generalmente più costose;
 - ✓ mantenere **separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo** (che non dipendono da fonti, tipologia di reti o assetti societari) **e degli incentivi espliciti** (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti o delle tecnologie);
 - ✓ porre le basi necessarie per garantire, in sede di applicazione, **trasparenza e flessibilità** per tutti coloro che intendono prendere parte a iniziative collettive, ivi inclusa la salvaguardia dei relativi diritti, salvaguardando la possibilità di implementare un modello regolatorio «virtuale».

Grazie per l'attenzione

*Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale*

*Piazza Cavour, 5
20121 Milano*

mercati-ingrosso@arera.it

www.arera.it

Tel: 02 – 655 65 290

